

Notiziario

dell'Ordine degli Avvocati di Genova

Gennaio Aprile 2008 n. 1



SOMMARIO

Inaugurazione dell'anno Giudiziario 2008 **II**

Speciale Formazione Permanente Continua:

Regolamento CNF, 13 luglio 2007 **IV**

Decorrenza crediti settembre 2007 **VII**

Mutuo riconoscimento Italia - Francia **VII**

Regolamento Ordine Avvocati Genova, 18 ottobre 2007 e 17 aprile 2008 **VIII**

Riepilogo crediti triennio 2008-2010 **X**

Accesso on-line **XI**

Moduli per l'accreditamento di Seminari e Convegni **XI**

Protocollo di udienza davanti al Giudice di Pace **XII**

Biblioteca catalogo on-line **XV**

50 anni di professione **XV**

Previdenza Forense proposte dall'Ordine di Genova **XVI**

Commissioni Consiliari **XVI**

Inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2008 Relazione del Presidente del Consiglio dell'Ordine

Porgo il saluto al signor Presidente della Corte di Appello, al signor Procuratore Generale, ai rappresentanti del Ministro e del Consiglio Superiore della Magistratura, alle Autorità convenute, a tutti i presenti.

E' ormai consolidata tradizione, in questa sede, prender atto di una continua preoccupante parabola discendente che impietosamente rende manifesta una crisi sempre più profonda della Giustizia e parallelamente, come effetto imprescindibile, determina un depauperamento della legalità e della sicurezza.

La concreta percezione delle cose che deriva dalla quotidiana pratica del Palazzo rivela una cronica carenza di risorse umane ed economiche che esaspera le inadeguatezze degli strumenti processuali.

Il tempo del processo, che ha un ruolo fondamentale, è in una costante fase espansiva e la sua misura ha raggiunto valori assolutamente incompatibili con il dettato costituzionale.

Nel processo penale è ormai completamente abbandonata l'idea stessa della celerità del giudizio sulla quale era stata costruita la riforma costituendone perno essenziale.

Nel processo civile gli anni hanno sostituito i mesi e presto saranno sostituiti dai lustri in una spirale che continua ad avvitarsi su se stessa senza fine.

Tutto ciò inasprisce una situazione che priva le Istituzioni e coloro che vivono ed operano nel nostro paese di una tutela accettabile e apre, con sempre maggior frequenza, la strada alla convinzione che unico strumento efficace per far valere delle pretese sia la violenza e la prevaricazione, strumenti letali per lo stato di diritto che, purtroppo, spesso dimostrano efficacia.

A fronte di una così compromessa non registriamo alcun organico ed efficace intervento che abbia quantomeno tentato di prefigurare concretamente delle soluzioni.

Anzi, notiamo con preoccupazione che il problema giustizia occupa ormai le prime pagine solo a fronte di specifici incrementi episodi ed in essi si esaurisce per i più.

Non sono certo rimedi risolutivi e tanto meno strutturali il ricorso all'indulto e all'avventiziato mediante un uso improprio e mortificante della magistratura onoraria o la parziale pernicioso sostituzione della pratica da avvocato con attività burocratiche non specificamente finalizzate all'apprendimento dei rudimenti della professione.

Manca una decisa e competente manifestazione di volontà politica ed un suo tradursi in fatti quasi che la gravità del problema non fosse colta o che non fosse ritenuta poi così nociva.

A fronte di tanto e della cronicità di questa situazione qualcuno si è domandato che senso abbia tornare ogni anno a lamentarla in una solenne manifestazione che potrebbe essere letta come assolutamente contrastante con una realtà degradata, quasi fosse una fastosa rappresentazione recitata in un teatro ridotto in macerie.

Non siamo d'accordo.

Proprio in un momento come questo è necessario che i soggetti della giurisdizione, con alto senso istituzionale, assumano fino in fondo la responsabilità del loro ruolo e la rendano evidente.

E' quindi necessario, con la solenne inaugurazione dell'anno giudiziario, continuare a dimostrare che non è possibile alcuna abdicazione ma anche che esiste un corpo che opera



per garantire, comunque e sempre, la giurisdizione, sottolineandone la funzione essenziale per la sopravvivenza stessa dell'assetto costituzionale.

L'avversa contingenza deve anzi essere occasione per una profonda riflessione comune dalla quale scaturisca un modo più rispettoso dei principi fondamentali di concepire i soggetti della giurisdizione orientandone di conseguenza l'agire. Sopravvive nella nostra cultura una certa nostalgia della concezione etica dello Stato tanto che ancor oggi l'Avvocatura non è da tutti considerata tra i soggetti della giurisdizione.

Una mai completamente superata concezione popolare dello Stato come antagonista ha impedito il pieno radicamento nel nostro paese del senso delle istituzioni così tra l'altro radicando una scorretta interpretazione dei ruoli nell'ambito del processo.

Il riferimento è alla convinzione, diffusa nel nostro Paese anche tra gli addetti ai lavori, secondo la quale Magistratura e Avvocatura sono da intendersi come due entità tra loro contrapposte.

Intollerabile ombra di pietra.

Considerare come organi indispensabili della funzione giurisdizionale tutti quei soggetti che necessariamente debbano concorrervi con peculiarità di ruolo è frutto di una visione istituzionale evoluta, attenta al prevalere dei fini pubblici, rispettosa dei diritti dell'individuo.

NotiziariO

del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova

N. 1 Gennaio-Aprile 2008

Quadrimestrale - Reg. Trib. di Genova n. 3/97

Editore: Scuola Tipografica Sorriso Francescano

Direttore resp.: Fabrizio De Ferrari

Redazione e Amministrazione:

c/o Tribunale di Genova

Sped. in A.P. 70% filiale di Genova

Comitato di Redazione

Coordinatore: Alessandro Barca

Paolo Barbagelata, Elisabetta Bubba,
Simonetta Cocconi, Matteo Caniglia Cogliolo,
Angelo Ramoino, Alessandro Vaccaro

Ciò non significa confusione di ruoli o rischi di subalternità, al contrario.

La giurisdizione così concepita importa garanzia di equilibrio, di indipendenza e di libertà per ogni sua componente. Considerare, nella diversità delle funzioni, l'unicità del corpo istituzionale significa votarlo esclusivamente e fortemente a costituire per lo Stato di diritto una sicura garanzia, per i cittadini lo strumento di attuazione dei diritti costituzionali, per tutti la speranza di un contributo decisivo alla rinascita del nostro sistema giustizia.

La riforma organica dell'accesso alla professione forense, attesa da decenni, da non confondersi con palliativi volti unicamente a contrastare migrazioni verso intoccabili sedi ritenute compiacenti, dovrà tener conto di ciò, prefigurando percorsi in parte comuni, pur senza mai dimenticare che la specificità dei ruoli impone un apprendimento pratico non fungibile e non sostituibile. La conoscenza può essere utilizzata al meglio unicamente attraverso l'esperienza. Il bagaglio professionale è formato in larga parte da regole dell'arte la cui applicazione si apprende solo attraverso una formazione forense. Negare ciò significa riproporre il concetto di "avvocato merce", fungibile portatore di conoscenze generiche prive di specificità, concetto mistificatorio che spalanca le porte ad una negazione del ruolo istituzionale in funzione della utilizzazione a fini puramente commerciali delle cognizioni giuridiche.

In questo Foro la via della collaborazione, della "buona volontà", è da sempre percorsa da Magistratura e Avvocatura con convinzione, senso di responsabilità ed evidenti frutti positivi.

Ne è recente dimostrazione il lavoro comune per la creazione di protocolli di comportamento ed in generale il continuo costruttivo confronto sulle contingenze.

E' un terreno propizio per la maturazione, sulla spinta di una situazione ormai drammatica, di un salto qualitativo indotto dalla consapevolezza di lavorare nell'ambito di un'unica istituzione, all'interno della quale la dialettica processuale, anche

aspra, non offuschi mai il fine istituzionale che è comune.

Noi avvocati nel momento in cui ci siamo trovati a dover difendere la collocazione ordinamentale della nostra professione e quindi la nostra indipendenza, frutto del lungo cammino della storia dello Stato di diritto, ci siamo ritrovati soli. In particolare abbiamo sentito la mancanza di una voce che avrebbe dovuto levarsi naturalmente accanto alla nostra per rivendicare il rispetto del sistema istituzionale a fronte di una impostazione mercantilistica capace di deformarne la struttura.

Una voce che avrebbe dovuto con noi e anche per noi reclamare indipendenza e libertà.

La voce non si è levata.

Hanno prevalso le ombre di pietra.

Oggi, a fronte di un sostanziale svilimento del ruolo della giurisdizione, nella mutevolezza delle contingenze, non è per nessuno utile pensare che una valida soluzione possa venire dalla difesa corporativa di ritenute situazioni di vantaggio, dall'incrociare silenzi.

L'autonomia per essere pretesa deve essere prima di tutto intensamente intrinsecamente praticata, nella sostanza e nelle forme. Solo così potrà essere, poi, efficacemente difesa, con unica azione di tutti i soggetti della giurisdizione.

La storia dimostra che chi ritiene ingombrante l'indipendenza non opera distinzioni, la contrasta ovunque la trovi, è solo questione di scelta di tempi e opportunità.

Tanto meno è ipotizzabile la rinuncia e l'accettazione del degrado, senza reazione, senza moltiplicare l'impegno, senza il contributo di una proposta.

Quel senso di apatia e di rassegnazione che sempre più spesso incontriamo anche in coloro che da sempre hanno interpretato le istanze della Avvocatura e della Magistratura deve essere vinto.

Chi ha scelto di indossare la toga lo ha fatto certamente animato da principi che trascendono l'utile soggettivo, valori che non possono essere ripudiati.

Abbiamo scelto di essere organi di una macchina indispensabile per la vita democratica, abbiamo assunto una pesante responsabilità verso lo Stato e verso i singoli, dimenticarlo significherebbe tradire la collettività che deve poter guardare a noi come ad un sicuro presidio dei diritti, calpestare la nostra dignità, offendere tutti coloro che hanno creduto nel loro ruolo fino ad estreme conseguenze.

Dobbiamo liberarci dalle ombre di pietra che ci perseguitano, dobbiamo essere protagonisti, con il nostro contributo di conoscenza e con il nostro impegno, della rinascita del sistema giustizia.

Il nostro ruolo ci obbliga alla tenacia, direi quasi all'ottimismo, perchè la macchina non si può e non si deve fermare.

Anche se ascoltando noi stessi la nostra mente ci confonde beffardamente con Sisifo e con la sua inutile fatica, anche se riteniamo che le nostre parole possano al più essere ascoltate dal vento, dobbiamo continuare a insistere e insistere.

Continueremo a spingere il nostro masso con caparbio coatto ottimismo, pensando che Sisifo certamente vince ogni frustrazione perchè fiero di aver agito per dare l'acqua al suo popolo a costo di sfidare gli Dei.

Anche noi dobbiamo qualcosa a quanti vivono nel nostro Paese, anche noi abbiamo un compito che ci impone di non farci condizionare da nessuno.

E' il momento di dare concreta dimostrazione della essenzialità e della vitalità di coloro che hanno scelto di essere i garanti della legalità.

Avvocato Stefano Savi

Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Genova

Speciale Formazione Permanente Continua

Pubblichiamo di seguito tutta la normativa riguardante l'acquisizione e l'attribuzione dei crediti

L'aggiornamento professionale è sempre stato per l'Avvocato oltre che un dovere un impegno volto a garantire la qualità della prestazione professionale. Abbiamo sempre ritenuto che l'etica professionale fosse garanzia per l'adempimento dell'organo di aggiornamento. In oggi siamo chiamati ad adottare, come già altre professioni, un sistema di aggiornamento caratterizzato dalla acquisizione di "crediti" mediante la partecipazione ad attività di vario tipo. Il Consiglio Nazionale Forense, con il concorso degli Ordini e delle Associazioni professionali, ha elaborato un regolamento al fine di rendere omogeneo e fruibile il sistema a livello nazionale nello spirito di rendere il metodo dei "crediti" effettivamente utile e compatibile con le nostre esigenze.

Il Presidente, Avvocato Stefano Savi

Regolamento Consiglio Nazionale Forense 13 luglio 2007

considerato

- 1) che a se medesimo e ai Consigli dell'ordine degli avvocati è affidato il compito di tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione e quello di garantire la competenza e la professionalità dei propri iscritti, nell'interesse della collettività;
- 2) che, in particolare, al Consiglio nazionale forense è attribuito dalla legge il potere di determinare i principi ed i precetti della deontologia professionale, che la giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di cassazione considera norme giuridiche;
- 3) che il Codice deontologico forense, all'art. 12, impone all'avvocato il dovere di competenza, prevedendo, fra l'altro, che *"l'avvocato non deve accettare incarichi che sappia di non potere svolgere con adeguata competenza"* e che *"l'accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la competenza a svolgere quell'incarico"*;
- 4) che l'art. 13 del Codice deontologico forense dispone: *"È dovere dell'avvocato curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali svolga l'attività"*;
- 5) che l'obbligo formativo è assolto, tra l'altro, con *"lo studio individuale e la partecipazione a iniziative culturali in campo giuridico e forense"*, rispettando *"i regolamenti del Consiglio nazionale forense e del Consiglio dell'ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi"*;
- 6) che, oltre che in ambito deontologico, il possesso di un adeguato bagaglio di conoscenze e di sapere, anche a carattere specialistico, da aggiornare ed arricchire periodicamente si apprezza in prospettiva comunitaria, mentre l'importanza e la rilevanza costituzionale dell'attività professionale forense ne impone un esercizio consapevole e socialmente responsabile, quale mezzo di attuazione dell'ordinamento per i fini della giustizia;
- 7) che la continuità nella formazione e la costanza nell'aggiornamento assicurano più elevata qualità della prestazione professionale e adeguato contatto con il *diritto vivente*, soprattutto in presenza di un sistema normativo complesso e di una produzione giurisprudenziale sempre più numerosa e sofisticata;
- 8) che l'intensità e la qualità specifica della formazione e dell'aggiornamento variano in rapporto al settore di esercizio dell'attività, a seconda che si tratti di attività generalista, prevalente o specialistica;
- 9) che il regolamento di cui *infra* ha riguardo all'aggiornamento per l'attività generalista e prevalente, mentre è rinviato a diverso regolamento da adottare in prosieguo la disciplina dell'aggiornamento per l'attività specialistica;

10) che, sino all'adozione di quest'ultimo, anche per gli esercenti attività "specialistica" ai sensi delle vigenti disposizioni di legge valgono gli obblighi e le modalità di espletamento dell'aggiornamento previsti per gli esercenti attività generalista e prevalente;

ha approvato il seguente

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Articolo 1

Formazione professionale continua

1. L'avvocato iscritto all'albo ed il praticante abilitato al patrocinio, dopo il conseguimento del certificato di compiuta pratica hanno l'obbligo di mantenere e aggiornare la propria preparazione professionale.
2. A tal fine, essi hanno il dovere di partecipare alle attività di formazione professionale continua disciplinate dal presente regolamento, secondo le modalità ivi indicate.
3. L'adempimento di tale dovere, con riferimento agli ambiti in cui si comunica di esercitare l'attività professionale prevalente, è, altresì, condizione per la spendita deontologicamente corretta, ai sensi dell'art. 17 bis del codice deontologico forense, dell'indicazione dell'attività prevalente in qualsiasi comunicazione diretta al singolo o alla collettività.
4. Con l'espressione *formazione professionale continua* si intende ogni attività di accrescimento ed approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali, nonché il loro aggiornamento mediante la partecipazione ad iniziative culturali in campo giuridico e forense.

Articolo 2

Durata e contenuto dell'obbligo

1. L'obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello di iscrizione all'albo o di rilascio del certificato di compiuta pratica, con facoltà dell'interessato di chiedere ed ottenere il riconoscimento di crediti formativi maturati su base non obbligatoria, ma in conformità alle previsioni del presente regolamento, nel periodo intercorrente fra la data d'iscrizione all'albo o del rilascio del certificato di compiuta pratica e l'inizio dell'obbligo formativo. L'anno formativo coincide con quello solare.
2. Il periodo di valutazione della formazione continua ha durata triennale. L'unità di misura della formazione continua è il *credito formativo*.

3. Ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno n. 90 crediti formativi, che sono attribuiti secondo i criteri indicati nei successivi artt. 3 e 4, di cui almeno n. 20 crediti formativi debbono essere conseguiti in ogni singolo anno formativo.

4. Ogni iscritto sceglie liberamente gli eventi e le attività formative da svolgere, in relazione ai settori di attività professionale esercitata, nell'ambito di quelle indicate ai successivi articoli 3 e 4, ma almeno n. 15 crediti formativi nel triennio devono derivare da attività ed eventi formativi aventi ad oggetto l'ordinamento professionale e previdenziale e la deontologia.

5. L'iscritto che, dando con qualunque modalità consentita informazione a terzi, intenda fornire le indicazioni di cui al precedente articolo 1, comma 3, dovrà aver conseguito, nel periodo di valutazione che precede l'informazione, non meno di 30 crediti formativi nell'ambito di esercizio dell'attività professionale che intende indicare.

Articolo 3

Eventi formativi

1. Integrale assolvimento degli obblighi di formazione professionale continua la partecipazione effettiva e adeguatamente documentata agli eventi di seguito indicati:

a) corsi di aggiornamento e *masters*, seminari, convegni, giornate di studio e tavole rotonde, anche se eseguiti con modalità telematiche, purché sia possibile il controllo della partecipazione;

b) commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari, istituiti dal Consiglio nazionale forense e dai Consigli dell'ordine, o da organismi nazionali ed internazionali della categoria professionale;

c) altri eventi specificamente individuati dal Consiglio nazionale forense e dai Consigli dell'ordine.

2. La partecipazione agli eventi formativi sopra indicati attribuisce n. 1 credito formativo per ogni ora di partecipazione, con il limite massimo di n. 24 crediti per la partecipazione ad ogni singolo evento formativo.

3. La partecipazione agli eventi di cui alle lettere a) e b) rileva ai fini dell'adempimento del dovere di formazione continua, a condizione che essi siano promossi od organizzati dal Consiglio nazionale forense o dai singoli Consigli dell'ordine territoriali, o, se organizzati da associazioni forensi, altri enti, istituzioni od organismi pubblici o privati, sempre che siano stati preventivamente accreditati, anche sulla base di programmi a durata semestrale o annuale, dal Consiglio nazionale forense o dai singoli Consigli dell'ordine territoriali, a seconda della rispettiva competenza.

A tal fine:

- appartiene alla competenza del Consiglio nazionale forense l'accredito di eventi da svolgersi all'estero, che siano organizzati da organismi stranieri, ovvero -a richiesta dei soggetti organizzatori- quelli che prevedono la ripetizione di identici programmi in più circondari o distretti;

- appartiene alla competenza dei singoli Consigli dell'ordine territoriali l'accredito di ogni altro evento, in ragione del suo luogo di svolgimento.

4. L'accredito viene concesso valutando la tipologia e la qualità dell'evento formativo, nonché gli argomenti trattati. A tal fine gli enti ed associazioni che intendono ottenere l'accredito preventivo di eventi formativi da loro organizzati devono presentare al Consiglio dell'ordine locale ovvero al Consiglio nazionale forense, secondo la rispettiva competenza, una relazione dettagliata con tutte le indicazioni necessarie a consentire la piena valutazione dell'evento anche in relazione alla sua rispondenza alle finalità del presente regolamento.

A tal fine il Consiglio dell'ordine o il Consiglio nazionale forense richiedono, ove necessario, informazioni o documentazione e si pronunciano sulla domanda di accreditamento con decisione motivata entro quindici giorni dalla data di deposito della do-

manda o delle informazioni e della documentazione richiesta.

In caso di silenzio protratto oltre il quindicesimo giorno l'accredito si intende concesso.

Il Consiglio dell'ordine competente o il Consiglio nazionale forense potranno accreditare anche eventi non programmati, a richiesta dell'interessato e con decisione motivata da assumere entro il termine di quindici giorni dalla richiesta; in caso di mancata risposta entro il termine indicato, l'accredito si intenderà concesso.

Il Consiglio nazionale forense può stipulare con la Cassa Nazionale di previdenza e assistenza forense e con le Associazioni forensi riconosciute maggiormente rappresentative sul piano nazionale dal Congresso nazionale forense specifici protocolli, applicabili anche in sede locale, allo scopo di semplificare ed accelerare le procedure di accreditamento degli eventi programmati e di quelli ulteriori.

5. Ciascun Consiglio dell'ordine dà immediata notizia al Consiglio nazionale forense di tutti gli eventi formativi da esso medesimo organizzati o altrimenti accreditati. Il Consiglio nazionale forense ne cura la pubblicazione nel suo sito Internet per consentire la loro più vasta diffusione e conoscenza anche al fine di permettere la partecipazione a detti eventi di iscritti in albi e registri tenuti da altri Consigli.

Articolo 4

Attività formative

1. Integrale assolvimento degli obblighi di formazione professionale continua anche lo svolgimento delle attività di seguito indicate:

a) relazioni o lezioni negli eventi formativi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3, ovvero nelle scuole forensi o nelle scuole di specializzazione per le professioni legali;

b) pubblicazioni in materia giuridica su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche *on line*, ovvero pubblicazioni di libri, saggi, monografie o trattati, anche come opere collettanee, su argomenti giuridici;

c) contratti di insegnamento in materie giuridiche stipulati con istituti universitari ed enti equiparati;

d) partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato di avvocato, per tutta la durata dell'esame.

e) il compimento di altre attività di studio ed aggiornamento svolte in autonomia nell'ambito della propria organizzazione professionale, che siano state preventivamente autorizzate e riconosciute come tali dal Consiglio nazionale forense o dai Consigli dell'ordine competenti.

2. Il Consiglio dell'ordine attribuisce i crediti formativi per le attività sopra indicate, tenuto conto della natura della attività svolta e dell'impegno dalla stessa richiesto, con il limite massimo di n. 12 crediti per le attività di cui alla lettera a), di n. 12 crediti per le attività di cui alla lettera b), di n. 24 crediti per le attività di cui alla lettera c), di n. 24 crediti per le attività di cui alla lettera d) e di n. 12 crediti annuali per le attività di cui alla lettera e).

Articolo 5

Esoneri

1. Sono esonerati dagli obblighi formativi, relativamente alle materie di insegnamento, ma fermo l'obbligo di aggiornamento in materia deontologica, previdenziale e di ordinamento professionale, i docenti universitari di prima e seconda fascia, nonché i ricercatori con incarico di insegnamento.

2. Il Consiglio dell'ordine, su domanda dell'interessato, può esonerare, anche parzialmente determinandone contenuto e modalità, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa, nei casi di: - gravidanza, parto, adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;

- grave malattia o infortunio od altre condizioni personali;
- interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero;
- altre ipotesi indicate dal Consiglio nazionale forense.

Il Consiglio dell'ordine può altresì dispensare dall'obbligo formativo, in tutto o in parte, l'iscritto che ne faccia domanda e che abbia superato i 40 anni di iscrizione all'albo, tenendo conto, con decisione motivata, del settore di attività, della quantità e qualità della sua attività professionale e di ogni altro elemento utile alla valutazione della domanda.

3. L'esonero dovuto ad impedimento può essere accordato limitatamente al periodo di durata dell'impedimento.

4. All'esonero consegue la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio, proporzionalmente alla durata dell'esonero, al suo contenuto ed alle sue modalità, se parziale.

Articolo 6

Adempimenti degli iscritti e inosservanza dell'obbligo formativo

1. Ciascun iscritto deve depositare al Consiglio dell'ordine al quale è iscritto una sintetica relazione che certifica il percorso formativo seguito nell'anno precedente, indicando gli eventi formativi seguiti, anche mediante autocertificazione.

2. Costituiscono illecito disciplinare il mancato adempimento dell'obbligo formativo e la mancata o infedele certificazione del percorso formativo seguito.

3. La sanzione è commisurata alla gravità della violazione.

Articolo 7

Attività del Consiglio dell'ordine

1. Ciascun Consiglio dell'ordine dà attuazione alle attività di formazione professionale e vigila sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti nei modi e con i mezzi ritenuti più opportuni, regolando le modalità del rilascio degli attestati di partecipazione agli eventi formativi organizzati dallo stesso Consiglio.

2. In particolare, i Consigli dell'ordine, entro il 31 ottobre di ogni anno, predispongono, anche di concerto tra loro, un piano dell'offerta formativa che intendono proporre nel corso dell'anno successivo, indicando i crediti formativi attribuiti per la partecipazione a ciascun evento. Nel programma annuale devono essere previsti eventi formativi aventi ad oggetto la materia deontologica, previdenziale e l'ordinamento professionale.

3. I Consigli dell'ordine realizzano il programma, anche di concerto con altri Consigli dell'ordine o nell'ambito delle Unioni distrettuali, ove costituite. Possono realizzarlo anche in collaborazione con Associazioni forensi, o con altri enti che non abbiano fini di lucro, avvalendosi, se lo ritengono opportuno, di apposito ente da essi costituito, partecipato e comunque controllato. Essi favoriscono la formazione gratuita in misura tale da consentire a ciascun iscritto l'adempimento dell'obbligo formativo, realizzando eventi formativi non onerosi, allo scopo determinando la contribuzione richiesta ai partecipanti col limite massimo del solo recupero delle spese vive sostenute. A tal fine utilizzeranno risorse proprie o quelle ottenibili da sovvenzioni o contribuzioni erogate da enti finanziatori pubblici o privati. I Consigli potranno inoltre organizzare attività formative, unitamente a soggetti, anche se operanti con finalità di lucro, sempre che nessuna utilità, diretta o indiretta, ad essi ne derivi, ulteriore rispetto a quella consistente nell'esonero dalle spese di organizzazione degli eventi.

4. Entro il 31 ottobre di ogni anno, i Consigli dell'ordine sono tenuti a comunicare al Consiglio nazionale forense una relazione che illustri il piano dell'offerta formativa dell'anno solare successivo, ne evidenzii i costi per i partecipanti, segnali i soggetti attuatori e indichi i criteri e le finalità cui il Consiglio si è attenuto

to nella predisposizione del programma stesso. Se la programmazione sia avvenuta di concerto tra più Consigli, essi potranno inviare un'unica relazione.

5. I Consigli dell'ordine, anche in collaborazione con altri Consigli, con associazioni forensi, enti od istituzioni ed altri soggetti, potranno organizzare nel corso dell'anno eventi formativi ulteriori, rispetto a quelli già programmati, attribuendo i crediti secondo i criteri di cui al precedente art. 3 e dandone comunicazione al Consiglio nazionale forense.

Articolo 8

Controlli del Consiglio dell'ordine

1. Il Consiglio dell'ordine verifica l'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti, attribuendo agli eventi e alle attività formative documentate i crediti formativi secondo i criteri indicati dagli artt. 3 e 4.

2. Ai fini della verifica, il Consiglio dell'ordine deve svolgere attività di controllo, anche a campione, ed allo scopo può chiedere all'iscritto ed ai soggetti che hanno organizzato gli eventi formativi chiarimenti e documentazione integrativa.

3. Ove i chiarimenti non siano forniti e la documentazione integrativa richiesta non sia depositata entro il termine di giorni 30 dalla richiesta, il Consiglio non attribuisce crediti formativi per gli eventi e le attività che non risultino adeguatamente documentate.

4. Per lo svolgimento di tali attività, il Consiglio dell'ordine può avvalersi di apposita commissione, costituita anche da soggetti esterni al Consiglio. In questo caso, il parere espresso dalla commissione è obbligatorio, ma può essere disatteso dal Consiglio con deliberazione motivata.

Articolo 9

Attribuzioni del Consiglio nazionale forense

1. Il Consiglio nazionale forense:

- a) promuove ed indirizza lo svolgimento della formazione professionale continua, individuandone i nuovi settori di sviluppo.
- b) valuta le relazioni trasmesse dai Consigli dell'ordine a norma del precedente art. 7, anche costituendo apposite Commissioni aperte alla partecipazione di soggetti esterni al Consiglio nazionale forense, esprimendo il proprio parere sull'adeguatezza dei piani dell'offerta formativa organizzati dai Consigli dell'ordine, eventualmente indicando le modifiche che vi debbano essere apportate, con l'obiettivo di assicurare l'effettività e l'uniformità della formazione continua. In mancanza di espressione del parere entro il termine di trenta giorni dalla presentazione delle relazioni, il programma formativo si intende approvato.

In caso di parere negativo, il Consiglio dell'ordine è tenuto, nei trenta giorni successivi, a trasmettere un nuovo programma formativo, che tenga conto delle indicazioni e dei rilievi formulati dal Consiglio nazionale forense.

2. Esso inoltre, anche tramite la Fondazione Scuola Superiore dell'Avvocatura, la Fondazione dell'Avvocatura Italiana e la Fondazione per l'Informatica e l'Innovazione Forense:

- a) favorisce l'ampliamento dell'offerta formativa, anche organizzando direttamente eventi formativi, se del caso in collaborazione con il C.S.M.;
- b) assiste i Consigli dell'ordine nella predisposizione e nell'attuazione dei programmi formativi e vigila sull'adempimento da parte dei Consigli delle incombenze ad essi affidate;

Articolo 10

Norme di attuazione

Il Consiglio nazionale forense si riserva di emanare le norme di attuazione e coordinamento che si rendessero necessarie in sede di applicazione del presente regolamento.

Articolo 11

Entrata in vigore e disciplina transitoria

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° settembre 2007.
2. Il primo periodo di valutazione della formazione continua decorre dal 1° gennaio 2008.
3. Nel primo triennio di valutazione a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento, i crediti formativi da conseguire sono ridotti a venti per chi abbia compiuto entro il 1° settembre 2007 od abbia a compiere entro il 1° settembre 2008 il quarantesimo anno d'iscrizione all'albo ed a cinquanta per ogni altro iscritto, col minimo di 9 crediti per il primo anno formativo, di

12 per il secondo e di 18 per il terzo, dei quali in materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia almeno 6 crediti nel triennio formativo.

4. L'articolo 1, comma 3 del presente regolamento si applica a partire dal 1° settembre 2008.

5. Per il primo triennio di valutazione l'iscritto che, dando con qualunque modalità consentita informazione a terzi, intenda fornire le indicazioni di cui all'articolo 1, comma 3, dovrà aver conseguito nei 12 mesi precedenti l'informazione non meno di 10 crediti formativi nell'ambito di esercizio dell'attività professionale che intende indicare.

Delibera C.N.F. sulla accreditabilità degli eventi formativi con decorrenza settembre 2007

Il Consiglio di presidenza del Consiglio Nazionale Forense, considerato:

* che spetta allo stesso dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio;

* che in data odierna il Consiglio si è espresso nei sensi di cui oltre;

* che appare opportuno dare adeguata e positiva risposta alle richieste provenienti dal territorio, in particolare da Consigli locali dell'ordine nonché alle aspettative degli avvocati italiani;

* che il fattivo atteggiamento con il quale i Consigli dell'Ordine, Associazioni forensi ed enti diversi hanno mostrato di accogliere l'iniziativa regolamentare assunta in materia di formazione continua va apprezzato;

* che appare opportuno favorire al massimo l'adempimento dell'obbligo formativo particolarmente nel momento dell'avvio del nuovo sistema della formazione continua;

* che tra l'altro risultano intraprese rilevanti iniziative preparatorie per la formazione di formatori che possano diffondere, con metodologie corrette, contenuti e metodi utili nell'esercizio della professione forense;

* che occorre per tanto superare la stretta interpretazione, contenuta nella relazione di accompagnamento approvata il 20 settembre 2007 e diffusa con circolare N. 30-C-2007, delle norme transitorie del regolamento adottato con delibera del 13 luglio 2007;

delibera:

possono essere accreditati, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 3, comma 3, 11 del regolamento per la formazione professionale continua, eventi svoltisi anche dal settembre al dicembre dell'anno 2007.

I relativi crediti formativi hanno valore agli effetti dell'adempimento dell'obbligo formativo per l'anno 2008.

Roma, 26 ottobre 2007

Mutuo riconoscimento tra Italia e Francia dei crediti formativi

Dal 7 aprile 2008 è operativo il sistema di mutuo riconoscimento tra Italia e Francia dei crediti formativi acquisiti dagli avvocati stabiliti nei due Paesi.

Il Consiglio nazionale forense e il Conseil National des Barreaux hanno firmato, primo in Europa, un accordo di riconoscimento reciproco. L'accordo agevolerà gli avvocati francesi stabiliti in Italia, gli avvocati italiani stabiliti in Francia e tutti gli avvocati francesi e italiani che per ragioni professionali vogliono partecipare a corsi formativi nei rispettivi Paesi.

Il meccanismo funzionerà così: l'avvocato italiano che partecipi a corsi di formazione in Francia otterrà il certificato di partecipazione dall'organismo francese deputato ai corsi.

Il certificato sarà poi trasmesso, a cura dell'avvocato interessato, al proprio Consiglio dell'Ordine per ottenere l'accREDITAMENTO delle ore/crediti svolti in Francia.

La stessa cosa avverrà per gli avvocati francesi che seguiranno corsi di formazione in Italia.

Regolamento Consiglio Ordine Avvocati Genova

18 ottobre 2007 - 17 aprile 2008 "Tabella di conversione"

- visto il Regolamento per la Formazione continua approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 13 luglio 2007;
 - vista la Relazione Illustrativa al Regolamento per la Formazione continua che il Consiglio Nazionale Forense ha licenziato nel corso della seduta amministrativa del 20 settembre 2007.
 - ritenuto che la partecipazione agli eventi accreditati dal Consiglio dell'Ordine consente l'acquisizione dei c.d. crediti formativi solo ed in quanto si partecipi all'intero evento, ove per "intero evento" si intende, anche qualora questo sia articolato in più sessioni, la presenza ad (almeno) una intera sessione (es. mattutina o pomeridiana), con il riconoscimento dei crediti relativamente a quella sola sessione (es. mattutina o pomeridiana). Infatti, sebbene la valutazione compiuta dal Consiglio dell'Ordine in sede di riconoscimento dei crediti da attribuire ad ogni singola iniziativa (seminario, congresso, dibattito etc.) sia determinata, anche, in base alla durata dell'evento (normalmente un credito ogni ora), ciò non significa che la partecipazione degli Avvocati ai fini del riconoscimento dei c.d. crediti formativi, possa avvenire su base ora-

ria (cioè sul tempo di permanenza del singolo avvocato presso la sede congressuale). Una interpretazione volta a consentire una partecipazione oraria o a tempo, infatti, si porrebbe in contrasto non solo con lo spirito complessivo della novella voluta dal Consiglio Nazionale Forense (Reg. 13-7-2007 e Relazione di accompagnamento), ma pure, e soprattutto, con la dignità ed il decoro della nostra professione e, conseguentemente, con la dignità ed il decoro del nostro aggiornamento professionale, che vogliamo serio e proficuo.

ha approvato

l'allegata TABELLA di CONVERSIONE

della partecipazione ad eventi, svolgimento di relazioni, attività di insegnamento, partecipazioni a commissione d'esame, e pubblicazioni

in CREDITI

(tabella valide per gli Avvocati e Praticanti abilitati al patrocinio, iscritti presso l'Ordine di Genova)

§ 1

PARTECIPAZIONE ad eventi accreditati (art. 3, n. 3) dal COA o CNF o da ordini forensi comunitari e debitamente documentata (art. 3, n. 1):

- corsi aggiornamento (art. 3, lett. a)
- masters (art. 3, lett. a)
- seminari (art. 3, lett. a)
- convegni (art. 3, lett. a)
- giornate di studio (art. 3, lett. a)
- tavole rotonde (art. 3, lett. a)
- commissioni studio (CNF o COA) (art. 3, lett. b)
- gruppi lavoro (CNF o COA) (art. 3, lett. b)
- commissioni consiliari (CNF o COA) (art. 3, lett. b)
- altri eventi specificamente individuati da CNF o COA (es. partecipazione a redazione di riviste locali o iscrizione alla Scuola Forense per i patrocinatori) (art. 3, lett. c)

1 credito per ogni ora di partecipazione all'*evento formativo* e max 24 crediti per ogni singolo evento formativo (art. 3, n. 2).

I crediti acquisiti nei singoli eventi formativi sono cumulabili annualmente anche con quelli indicati al § 2.

§ 2

SVOLGIMENTO di RELAZIONI o LEZIONI ad eventi accreditati (art. 3, n. 3) dal COA o CNF (art. 4, lett. a) o ad eventi non accreditati (anche svolte all'estero e debitamente documentate):

- corsi aggiornamento (art. 3, lett. a)
- masters (art. 3, lett. a)
- seminari (art. 3, lett. a)
- convegni (art. 3, lett. a)
- giornate di studio (art. 3, lett. a)
- tavole rotonde (art. 3, lett. a).....
- commissioni studio (CNF o COA) (art. 3, lett. b)
- gruppi lavoro (CNF o COA) (art. 3, lett. b)
- commissioni consiliari (CNF o COA) (art. 3, lett. b).....
- altri eventi specificamente individuati da CNF o COA (art. 3, lett. c).....
- scuole forensi (art. 4, lett. a)
- scuole di specializzazione (art. 4, lett. a).....

Cumulabili annualmente tra loro e cumulabili annualmente anche con quelli indicati al § 1:

.....- max 12 crediti annui per le attività indicate all'art. 3, lett. a #

.....- max 12 crediti annui per le attività indicate all'art. 3, lett. b *

.....- max 12 crediti annui per le attività indicate all'art. 3, lett. c *

.....- max 12 crediti annui per le attività indicate all'art. 4, lett. a #

3 crediti per ogni intervento inferiore all'ora (meno 1 credito rispetto a quelli previsti per la partecipazione all'evento formativo nel quale si inserisce la relazione)

* valutazione specifica, rimessa al COA

<p>§ 3 PUBBLICAZIONI (art. 4, lett. b): articoli libri saggi monografie trattati.....</p>	<p>Valutazione su base annua, cumulabilità tra loro e comunque</p> <p>.....per tutte le pubblicazioni nell'anno, max 18 crediti ogni anno*</p> <p><i>*valutazione specifica, rimessa al COA</i></p>
<p>§ 4 INSEGNAMENTO UNIVERSITARIO o presso ENTI EQUIPARATI (art. 4, lett. c) Contratti di insegnamento in materie giuridiche stipulati con Università o Enti equiparati.....</p>	<p>Valutazione su base annua. Cumulabilità in caso di pluralità di contratti di insegnamento nello stesso anno solare.</p> <p>.....max 24 crediti annui (valutazione in base alle ore di insegnamento previste dal/dai contratto/i di insegnamento, rimessa al COA).</p>
<p>§ 5 RICERCATORI SENZA INCARICO DI INSEGNAMENTO (art. 5, n. 1) Ricercatori in materie giuridiche senza incarico di insegnamento.....</p>	<p>.....18 crediti annui</p>
<p>§ 6 COMMISSIONI PER GLI ESAMI DI STATO DI AVVOCATO (art. 4, lett. d).....</p>	<p>.....per l'intera durata 24 crediti (valutazione annua, ripetibile nel triennio)</p>
<p>§ 7 ATTIVITA' DI STUDIO E AGGIORNAMENTO SVOLTE IN AUTONOMIA NELL'AMBITO DELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE PROFESSIONALE* (art. 4, lett. e).....</p> <p><i>*preventiva autorizzazione CNF o COA</i></p>	<p>..... max 12 crediti annui (valutazione specifica, rimessa al COA)</p>
<p>§ 8 ATTIVITÀ AUSILIARIA ALLA FORMAZIONE (es. Corsi di lingua straniera, informatica etc.)</p>	<p>.....max 12 crediti annui dietro conseguimento di attestato (valutazione rimessa al COA)</p>
<p>§ 9 ESONERO/DISPENSA (su domanda al COA quando prevista) (art. 5, nn. 1 e 2): Professori in materie giuridiche di I e II fascia (°) Ricercatori in materie giuridiche con incarico di insegnamento (°)..... gravidanza e parto(°)..... maternità / "paternità"(°)..... grave malattia*, infortunio*, condizioni personali*, interruzione per periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale*, trasferimento dell'attività professionale all'estero*, altre ipotesi indicate dal CNF*.....</p>	<p>...(°) l'obbligo formativo residua per l'aggiornamento in materia deontologica, previdenziale, ordinamento professionale</p> <p>...(°) è previsto un esonero dall'obbligo formativo per il tempo massimo di 12 mesi, a decorrere dalla comunicazione al Consiglio. Per comprovate ragioni detto periodo può essere ampliato.</p> <p>...(°) crediti obbligatori ridotti della metà sino al terzo anno dalla nascita.</p> <p>...*contenuto e modalità dell'esonero valutate dal COA, singolarmente.</p>

iscritto che abbia superato i 40 anni di iscrizione all'albo (*).....

...(*) A domanda degli interessati e valutata la carriera professionale il COA potrà dispensare coloro che abbiano superato i 40 anni di iscrizione all'albo, ove risulti che l'esercizio della professione per il tempo predetto sia indice di capacità di aggiornamento e di attitudine allo studio individuale.

§ 10

MOBILITÀ DEI CREDITI NEL TRIENNIO:

La valutazione del numero dei crediti avviene su base triennale. Qualora nel primo o nel secondo anno si sia accumulato un numero di crediti superiore rispetto al numero minimo obbligatorio richiesto dal regolamento CNF 13 luglio 2007, i crediti in eccedenza possono ambulare (rispettivamente) al secondo o al terzo anno. In ogni anno solare, comunque, nonostante l'ambulatorietà dei crediti, devono essere acquisiti i crediti minimi obbligatori.

Riepilogo dei crediti da acquisire nel triennio 2008 - 2010

primo triennio dal 1/1/2008 al 31/12/2010 (fase sperimentale)

	AVVOCATI e PRATICANTI abilitati al patrocinio		AVVOCATI 40 anni di iscrizione al 1/9/2007 o al 1/9/2008	
<i>scadenze</i>	<i>nell'arco del triennio</i>		<i>nell'arco del triennio</i>	
numero minimo di crediti da acquisire il primo anno	<i>almeno</i> 9	di cui entro il triennio	di cui entro il triennio	<i>almeno</i> 6
numero minimo di crediti da acquisire il secondo anno	<i>almeno</i> 12			6 Ordinamento professionale e previdenziale, Deontologia
numero minimo di crediti da acquisire il terzo anno	<i>almeno</i> 18			10 materia prevalente (se comunicata art. 2, c.5 reg. formazione)
numero MINIMO di crediti da acquisire entro la fine del triennio	50		20	

Accesso on-line

Il Consiglio si è dotato di un programma informatico (Riconosco) che gestirà tutta la struttura amministrativa della F.P.C.

A partire dal 6 maggio 2008 tutti gli eventi organizzati dal Consiglio dell'Ordine e da enti ed associazioni saranno pubblicati nella nuova sezione del sito internet dell'Ordine. Le iscrizioni e la rilevazione delle presenze a mezzo del nuovo tesserino (con microchip) saranno gestite dalla nostra Segreteria dell'Ordine.

Ti indichiamo qui di seguito le modalità di accesso e consultazione alla nuova sezione del sito dell'Ordine dedicata alla F.P.C. Formazione Permanente Continua che consentirà la veduta del calendario degli eventi, richiedere la prenotazione agli stessi e visualizzare i propri crediti con pochi clic del mouse.

FASE 1: REGISTRAZIONE UTENTE

1. Accedi al sito dell'Ordine www.ordineavvocatenova.it, nella sezione Formazione Continua (a sinistra), clicca su Accesso a Riconosco
2. inserisci la tua username corrispondente al tuo Codice Fiscale (tutto maiuscolo e senza spazi)
3. inserisci la password numerica (inviata dalla Segreteria via e-mail o trasmessa con altro mezzo) a questo punto hai effettuato il tuo primo log-in
4. il sistema richiede ora di cambiare la password clicca su OK
5. il sistema richiede di accettare il trattamento dei dati ai fini della privacy, clicca sul quadratino e su conferma
6. procedi al cambio password, inserendo la vecchia password (quella numerica che avevi già inserito e che trovi qui sotto) e digita la tua nuova password di almeno 9 caratteri. Questa sarà la tua password definitiva che userai per ogni accesso.
7. ripeti ora il log-in con la nuova password ignorando eventuali altre comunicazioni del sistema.

FASE 2: ISCRIZIONE AGLI EVENTI

ATTENZIONE: NON SONO ACCETTATE ALTRE MODALITÀ DI ISCRIZIONE

1. A questo punto si è aperta la finestra generale ELENCO EVENTI dove trovi titolo, data, ora. Il programma dettagliato di ciascun evento e contenuto negli allegati in formato "pdf".
2. clicca su ISCRIVITI nella colonna a destra dell'evento cui sei interessato. La stessa colonna indica il numero di posti ancora disponibili.
3. alla prima prenotazione il sistema richiede di inserire i tuoi dati fiscali per una eventuale fatturazione
4. dai OK ed inserisci tutti i dati richiesti, nessuno escluso.
5. clicca su SALVA
6. torna all'elenco EVENTI (clicca su elenco eventi nella colonna a sinistra)
7. ripeti ISCRIVITI sull'evento scelto
8. clicca su PRENOTA e aspetta la conferma dal sistema.
9. il sistema conferma l'avvenuta prenotazione a mezzo di una e-mail con riserva di autorizzare la partecipazione da parte della segreteria, dai OK
10. una volta effettuata la prenotazione, l'evento cui ti sei iscritto scomparirà dall'elenco eventi in quanto non più prenotabile
11. riceverai una seconda e-mail con la comunicazione dell'iscrizione a conferma della prenotazione
12. nel caso non puoi essere presente è obbligo provvedere alla disdetta nella sezione 'Vedi proprie prenotazioni' cliccando su CANCELLATI per consentire ad altri Colleghi la partecipazione.

NOTE IMPORTANTI:

- il sistema computerà i crediti a seguito della partecipazione agli eventi accreditati per la F.P.C. anche svolti fuori sede.
- puoi verificare nel programma Riconosco la situazione delle tue prenotazioni e i crediti maturati.
- per ciascun evento è ammessa una tolleranza (entrata in ritardo o uscita in anticipo sull'orario previsto) di massimo 30 minuti complessivi senza possibilità di deroghe.

Moduli per l'accreditamento di seminari e convegni

FORMAZIONE PERMANENTE PROFESSIONALE richiesta accreditamento evento	
<small>ai sensi del Regolamento della Formazione Professionale Continua del C.N.F. del 13.07.2007 e delibera del COA Genova 27.09.2007</small>	
ORGANIZZATORE (*)	(*) CODICE EVENTO <input type="text"/>
recapiti per comunicazioni <small>(indirizzo / tel/- fax / e-mail)</small>	
TITOLO EVENTO (*)	
ambito professionale	
SEDE DELL'EVENTO E POSTI DISPONIBILI <small>(piazza, locale, loc. posti a sedere)</small>	POSTI TOT. _____ POSTI RISERVATI _____
DATA e DURATA <small>(dalle ore... alle ore... / giorni)</small>	
RELATORI <small>(nominativo, qualifica, titolo)</small>	
CONTROLLO PRESENZA <small>(strumenti)</small>	<input type="checkbox"/> GRATUITO <input type="checkbox"/> PAGAMENTO <small>(totale € _____)</small>
LIVELLO (*)	1 - <input type="checkbox"/> BASE 2 - <input type="checkbox"/> PROGREDITO 3 - <input type="checkbox"/> SPECIALISTICO <small>(vedi qui sotto)</small>
<small>1 - l'evento ha natura divulgativa/informativa ed è rivolto ad un pubblico che non abbia competenze specifiche in materia. 2 - l'evento tratta in maniera approfondita singole tematiche (si impone la presenza di almeno 2 relatori). 3 - l'evento si inquadra in un contesto altamente specialistico con elevato taglio scientifico (si impone la presenza di almeno 3 relatori).</small>	
NOME E COGNOME DEL RESPONSABILE DELL'EVENTO <small>(scrivere in stampatello)</small>	(*) <input type="text"/> <small>(firma responsabile evento)</small>
ALLEGATI: • Materiale informativo • Documentazione relativa alla natura dell'organizzatore (statuto, norma costituzione, visura camerale, ecc.)	
SPAZIO RISERVATO AL CONSIGLIO DELL'ORDINE Cons. Resp. Controllo	CODICE EVENTO <input type="text"/> / <input type="text"/> CREDITI FORMATIVI PARI A n° <input type="text"/>

Moduli scaricabili dal Sito Internet del Consiglio dell'Ordine
<http://www.ordineavvocatenova.it>

FORMAZIONE PERMANENTE PROFESSIONALE	
(*) CODICE EVENTO <input type="text"/>	
CONSUNTIVO <small>(da consegnare alla fine dell'evento, debitamente compilato, alla Segreteria del Consiglio)</small>	
RELATORI <small>(se diversi da quelli indicati specificando singole sostituzioni)</small>	
PRESENZE RILEVATE E CERTIFICATE (*)	
EVENTUALI MODIFICHE <small>(durata evento)</small>	
note	
(*) campo obbligatorio	(*) <input type="text"/> <small>(firma responsabile evento)</small>

Protocollo di udienza davanti al Giudice di Pace

In occasione del Convegno "Giudice di Pace di Genova - Problemi e prospettive" organizzato, lo scorso dicembre, dall'Osservatorio genovese sulla giustizia civile "Jusgenova" (composto da Avvocati, Magistrati togati e Magistrati onorari) è stata siglata dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, Avv. Stefano Savi, e dal Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace di Genova, Dott. Gaspare Inganni, l'allegata proposta di protocollo d'udienza.

Si tratta, sostanzialmente, di un insieme di regole di condotta concordate tra Avvocati e Magistrati per una più efficiente gestione del processo che in altri Fori ha già avuto positivi riscontri.

Il Consiglio dell'Ordine, quindi, al fine di rendere più agevole per i Colleghi lo svolgimento dell'attività giudiziale davanti al Giudice di Pace ed in ossequio allo spirito di collaborazione che ha sempre improntato i rapporti tra Avvocatura e Magistratura presso questo Foro, ha ritenuto importante aderire alla richiesta dell'Osservatorio di concertarne il testo.

Il Protocollo così predisposto verrà applicato dai Giudici di Pace ma rappresenta, in questa prima fase sperimentale, una proposta sulla quale i Colleghi sono invitati a manifestare eventuali osservazioni anche in prospettiva di identiche iniziative per altri Uffici e per altri aspetti del processo.

PROPOSTA DI PROTOCOLLO DI UDIENZA

CONDOTTA DEL GIUDICE

Nell'esercizio delle sue funzioni il Giudice di Pace, consapevole del servizio da rendere alla collettività, osserva gli orari delle udienze e delle altre attività d'ufficio, evitando, per quanto possibile, disagi ai cittadini ed ai difensori e fornendo loro ogni chiarimento eventualmente necessario. Svolge il proprio ruolo con pieno rispetto di quello altrui ed agisce riconoscendo la pari dignità delle funzioni degli altri protagonisti del processo, assicurando loro le condizioni per esplicarla al meglio. Il giudice garantisce alle parti la possibilità di svolgere pienamente il proprio ruolo, anche prendendo in considerazione le loro esigenze pratiche.

Cura di raggiungere nell'osservanza delle leggi, esiti di giustizia per tutte le parti, agisce con il massimo scrupolo soprattutto quando sia in questione la libertà e reputazione delle persone.

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

Parte attrice, nei limiti del possibile, si costituirà almeno 10 giorni prima dell'udienza e parte convenuta si costituirà in udienza almeno 3 giorni prima in cancelleria o quanto meno comunicherà tempestivamente, e comunque non appena possibile, alla controparte la propria costituzione, anche futura.

FASCICOLI DI PARTE E ATTI

I difensori avranno cura di predisporre i fascicoli di parte in aderenza a quanto previsto dall'art. 74 disp. att. c.p.c. con sezioni separate per atti e documenti, con distinta e congruente numerazione che trovi riscontro nell'indice del fascicolo. In caso di produzione di documenti in udienza, il difensore ne depositerà copia per tutti i difensori costituiti in giudizio e se ne darà specifico atto a verbale.

Nel caso di ritiro del fascicolo di parte, gli avvocati avranno cura, all'atto del rideposito, di ordinarlo in ogni sua parte.

COMUNICAZIONI NEL PROCESSO

Gli avvocati ed i c.t.u. si impegnano a fornire tutti i dati utili per consentire un'agevole comunicazione reciproca (numeri di telefono e di fax, indirizzi di posta elettronica) di ogni comunicazione.

Il giudice, con l'accordo dei difensori, potrà autorizzare ex art. 151 c.p.c. la comunicazione delle ordinanze anche in modo diverso da quanto previsto dagli artt. 134 e 136 c.p.c. e 45 disp. att. c.p.c., ad esempio, mediante fax o posta elettronica disponendo che sia accertata l'effettiva ricezione.

SVOLGIMENTO PRIMA UDIENZA

si raccomanda che la trattazione delle cause di prima udienza venga effettuata nella prima parte dell'udienza stessa secondo l'orario stabilito dall'Ufficio.

Nel fissare l'orario il giudice terrà comunque presente la necessità che per ogni causa vi sia il tempo sufficiente per l'esposizione delle rispettive posizioni, la formulazione delle domande ed eccezioni nonché l'adozione dei relativi provvedimenti. Si suggerisce pertanto di suddividere l'udienza in due parti, di cui la prima destinata alle cause di prima udienza, e la seconda per altri adempimenti (udienze di trattazione successive alla prima, comparizione delle parti, giuramento c.t.u., etc.), onde evitare sovrapposizioni. Non è realistico ipotizzare una comparizione generalizzata delle parti alla prima udienza. Essa potrà avvenire pertanto in una successiva udienza da fissarsi entro breve termine e solo qualora la natura della causa lo consigli secondo il prudente apprezzamento del giudice, sentiti i difensori delle parti.

nella prima udienza di comparizione si eviterà la dichiarazione espressa di contumacia della parte assente, prima del decorso di un'ora dall'inizio dell'udienza.

UDIENZA DI TRATTAZIONE

Nella organizzazione dell'udienza sono opportuni i seguenti accorgimenti:

- le attività di ammissione di mezzi istruttori, conclusioni, giuramento di consulenti etc. si svolgeranno (a seconda delle disponibilità del ruolo di udienza), nella seconda parte dell'udienza esaminata al punto precedente, o in altra udienza specificamente destinata a tali attività, seguendo orari predeterminati per ogni causa, tenuto sempre conto della verosimile durata di ciascuno degli adempimenti e garantendo comunque un adeguato spazio temporale di interlocuzione con i difensori;
- i provvedimenti di cui all'art. 309 c.p.c. verranno adottati dal giudice al termine dell'udienza;
- il giudice nel provvedimento di ammissione delle prove orali, nel caso di liste testimoniali non esauribili in unica udienza, indicherà il numero di testimoni che verranno escussi all'udienza fissata, garantendo un tempo adeguato per la loro audizione.

UDIENZA EX ART. 320 c.c. - INTERROGATORIO LIBERO

1.L'interrogatorio libero avrà ad oggetto le circostanze ri-

levanti e sarà volto alla verifica delle aree di non contestazione. Nel verbale sarà specificato quando le dichiarazioni della parte siano date in risposta a specifiche domande del giudice, anche su sollecitazione dei difensori, ovvero rese spontaneamente.

2. Il Giudice di pace potrà disporre apposita udienza al fine di esperire il previsto tentativo di conciliazione che sarà svolto dal giudice in modo effettivo, senza limitarsi a stimolare la transazione tra le parti e alla passiva registrazione del fallimento o del successo dei loro tentativi. Il giudice prospetterà, ove possibile, l'area di controvertibilità delle questioni, aiutando le parti a valutare l'alea del processo rispetto al *thema probandum* e formulerà una proposta conciliativa, con indicazione, in linea di massima, dei punti essenziali nel verbale di udienza

UDIENZA

L'avvocato costituito, nel caso in cui non possa essere presente in udienza, si deve adoperare per farsi sostituire da un collega che sia a conoscenza degli atti di causa e degli adempimenti da compiersi nel corso dell'udienza.

Sia il giudice che i difensori porranno la massima cura nel rispetto dell'orario fissato per l'inizio dell'udienza e per la trattazione di ciascun procedimento (salvi, naturalmente, gli eventuali slittamenti determinati dall'imprevedibile protrarsi della trattazione dei procedimenti fissati nelle fasce orarie precedenti).

In caso di mancata presenza di una delle parti all'orario fissato per la trattazione di una causa (o comunque al momento, successivo, in cui la causa viene effettivamente chiamata) in udienza ad ora fissa, la causa stessa verrà comunque trattata passati 10 minuti, salvo comunicazione da parte del difensore dell'insorgere di imprevedibili motivi di impedimento.

Qualora la concomitanza di orario delle udienze fissate nella giornata impedisse loro di essere puntualmente presenti a una udienza, gli avvocati daranno di ciò tempestivo avviso al giudice ed al collega di controparte, indicando la presumibile durata dell'impedimento.

Ove, nel corso dell'udienza, si verifichi un significativo slittamento dell'orario indicato per le cause successive, dovuto al protrarsi della trattazione di altre cause od a motivi contingenti, il giudice ne darà tempestiva comunicazione agli avvocati ed alle parti in attesa.

La stesura del verbale, scritto in modo leggibile riporta fedelmente quanto avvenuto e dichiarato nel corso della trattazione orale.

Il giudice riceverà quanto prima, possibilmente al termine dell'udienza stessa, gli avvocati per le segnalazioni di cortesia e per la esposizione di questioni urgenti, chiarimenti o comunque diverse dalle problematiche processuali o sostanziali da trattarsi in udienza.

Parti e giudice verbalizzeranno in modo chiaro e con scrittura leggibile.

CONCLUSIONI - DECISIONE

Gli avvocati preciseranno le conclusioni in modo dettagliato o richiamando in modo specifico l'atto ove le stesse siano contenute.

I difensori, ove non si limitino a richiamare specificamente l'atto che le contiene, preciseranno le conclusioni su foglio dattiloscritto da allegare al verbale di udienza, salve le integrazioni che si rendano necessarie alla luce delle conclusioni avversarie. In alternativa il giudice autorizzerà i difensori a depositare in udienza un foglio di riepilogo delle conclusioni precisate, da allegare al verbale in doppia copia.

Il giudice potrà richiedere che le conclusioni e copia degli atti vengano depositata in Cancelleria anche su supporto informatico.

Gli avvocati sono invitati a depositare copia della giurisprudenza citata e quando ciò non sia possibile, specificare in modo analitico ed esatto la fonte al fine della verificabilità delle conclusioni.

PROVE

Le istanze di prova saranno ricapitolate in un unico atto senza rinvio ad altri atti o verbali di udienza, evitando di reiterare quelle non più attuali e specificando quelle a cui si rinuncia.

Il giudice in linea di massima adotterà la decisione sulle istanze di prova in udienza, previa discussione orale del *thema probandum*.

Si raccomanda che, nel caso di udienze istruttorie, il giudice indichi il numero di testi che saranno sentiti, esercitando eventualmente il potere di riduzione della lista testi previsto dall'art. 245 c.p.c. e garantendo nei limiti del possibile un tempo adeguato per l'assunzione di tutti i testi indicati nel suo provvedimento e la tendenziale concretizzazione delle proscuzioni.

Nella citazione ai testi i difensori avranno cura di indicare l'orario fissato per l'escussione di ciascun teste.

Ove i difensori siano avvisati per tempo della mancata presentazione di propri testi avranno cura di darne congruo avviso a controparte.

l'assunzione della prova per testi sarà preferibilmente da concentrare in una unica udienza.

Nella verbalizzazione delle dichiarazioni rese dai testi al giudice, quest'ultimo avrà cura di riportare il contenuto di ciascuna dichiarazione in modo esauriente e dettagliato e non limitarsi a dare atto della conferma della circostanza capitolata.

Il giudice si preoccupa di verificare preliminarmente il ruolo svolto dal teste nella vicenda per cui si procede, le eventuali ragioni di interesse in causa e cura di sottoporre al teste, all'interno del tema di indagine posto dal capitolo ammesso le domande in modo diretto, non suggestivo né nocivo affinché possa emergere la genuinità o meno delle risposte.

i testi saranno interrogati personalmente dal Giudice sui fatti dedotti nei capitoli di prova ammessi, senza la preventiva lettura dell'intero capitolo di prova.

In ordine all'assunzione della prova orale i procuratori delle parti eviteranno di intervenire durante l'escussione interrompendo il teste, ma proporranno le domande a chiarimenti o signaleranno le eventuali incongruenze nella deposizione o in ordine alla verbalizzazione, dopo che questa è stata effettuata.

C.T.U.

Il giudice depositerà in cancelleria e terrà a disposizione dei difensori un quesito tipo in materia di danno alla persona e di valutazione estimativa del danno a cose, con eventuali aggiornamenti.

Compatibilmente con la natura fiduciaria dell'incarico, nell'operare la scelta del C.T.U. il giudice terrà conto della opportunità di rotazione negli incarichi e della eventuale indicazione congiunta da parte dei difensori del nominativo di uno specifico professionista.

Qualora il giudice disponga c.t.u. Nell'udienza fissata per il conferimento dell'incarico, il giudice, ove richiesto e necessario:

a) consentirà breve discussione orale con i difensori delle parti circa il contenuto e/o circa la integrazione dei quesiti;
b) raccomanderà al consulente il rigoroso rispetto del principio del contraddittorio e del divieto di ricevere e consultare altri documenti diversi da quelli presenti nel fascicolo di parte, salva l'applicazione degli artt. 194 e 198 c.p.c..

c) avvertirà il consulente che, nel rispetto del principio del contraddittorio, dovrà consentire ai consulenti di parte, oltre che alle parti ed ai loro difensori, di intervenire a tutte le attività di accertamento o di loro acquisizione, da lui compiute, dei dati utili per rispondere ai quesito proposti e dovrà mettere a loro disposizione tutta la documentazione che verrà allo stesso fine utilizzata.

d) inviterà il consulente a trasmettere ai consulenti di parte un schema di relazione e profili meritevoli di approfondimenti bozza preventiva della sua relazione, dando loro un congruo termine per eventuali osservazioni scritte, delle quali dovrà tenere conto ed alle quali dovrà dare risposta nella sua relazione.

e) Evidenzierà al c.t.u. la necessità del rispetto del termine concesso per il deposito dell'elaborato a norme dell'art. 52 del d.p.r. n. 115/02, disponendo che il c.t.u. depositi, unitamente alla relazione, anche la richiesta di compenso e di rimborso delle spese.

I consulenti d'ufficio dovranno rispettare i termini per il deposito delle perizie ed in caso di ritardo dovranno preventivamente richiedere autorizzazione al giudice dandone adeguata motivazione, in mancanza di tale comportamento se ne terrà conto in sede di liquidazione e di futuri nuovi incarichi. Del ritardo del deposito della perizia i C.T.U. dovranno dare tempestivo avviso ai C.T.P. o, in loro mancanza, alle parti costituite a mezzo fax o posta elettronica. Il magistrato nell'udienza di conferimento dell'incarico al c.t.u. indicherà gli incompetenti per l'udienza successiva. Sarebbe opportuno che la fissazione dell'udienza successiva al deposito dell'elaborato sia adeguata a consentire l'esame nel tempo intermedio, atteso quanto indicato al punto 8; Gli avvocati ed i c.t.u. si impegnano a fornire tutti i dati utili per consentire una agevole comunicazione reciproca (numeri di telefono e di fax, indirizzi di posta elettronica anche dei c.t.p.).

I difensori potranno far pervenire proposte di modifiche o integrazioni, in caso di quesito standard depositandole e comunicandole alla controparte almeno tre giorni prima dell'udienza fissata per il conferimento dell'incarico;

6. Il consulente tecnico d'ufficio sarà invitato a predisporre una copia della consulenza per ciascuno dei difensori costituiti.

7. Le parti, nel caso la perizia venga depositata entro i termini concessi dal giudice non potranno più richiedere rinvii per esame della stessa se non per fatti congruamente giustificati.

8. Ove si renda necessario un supplemento di consulenza non per integrazioni e/o domande nuove, ma per carenze della consulenza originaria, al C.T.U. non sarà liquidata alcuna ulteriore somma al c.t.u.

RINVIO

Si raccomanda che il giudice, in caso di impossibilità a tenere l'udienza già fissata, differisca l'udienza con congruo anticipo, assicurando la tempestiva comunicazione agli avvocati, da parte delle cancellerie, ove possibile, del differimento del giorno di udienza e di orario;

Il giudice su istanza motivata e presenza congiunta delle parti deve, ove richiesto, accettare nei limiti della propria organizzazione delle udienze, anticipazioni delle stesse,

cercando di fissarle quanto prima possibile, trattandole, quanto prima.

Potranno essere concessi rinvii delle udienze per favorire lo svolgimento di trattative, salvo il potere-dovere del giudice di verificarne la serietà anche mediante comparizione delle parti ex art. 117 c.p.c. In ogni caso si darà atto nel verbale delle ragioni e della durata del rinvio richiesto congiuntamente dalle parti a tale fine.

SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.

Il giudice segnalerà tempestivamente alle parti la sua decisione di procedere ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c.: ove richiesto dalle parti ed ove lo ritenga opportuno, potrà consentire lo scambio di brevi note difensive e relative nota spese rinviando la discussione ad udienza successiva al termine di deposito all'uopo concesso.

Il testo scritto della motivazione e del dispositivo, dopo essere stato letto in udienza, deve essere depositato immediatamente in cancelleria.

LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE

Il giudice darà conto nella motivazione della sentenza delle ragioni in base a cui è disposta la compensazione integrale o parziale delle spese di lite e terrà conto di quanto effettivamente liquidato a parte attrice. Il dispositivo sarà articolato per diritti, onorari rimborso forfetario, esborsi ed accessori indicati separatamente.

I giudici terranno debitamente conto nella liquidazione delle spese di lite di quelle relative al compenso del consulente di parte, purché i difensori documentino il relativo esborso.

SEGNALAZIONI DI CORTESIA

I difensori segnaleranno tempestivamente al giudice (ed eventualmente al c.t.u.):

gli accordi transattivi intervenuti tra le parti;
qualsiasi altro motivo ostativo ad una effettiva trattazione della causa;

Le cause rinviate ai sensi degli artt. 181, 309, 348 c.p.c. che non andranno cancellate ma effettivamente trattate.

Si auspica che i difensori consegnino al giudice di primo grado la copia semplice dei provvedimenti, sia di conferma che di riforma, che definiscono il procedimento di impugnazione.

Dott. Gaspare Ingianni

(Magistrato Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace di Genova)

Avv. Stefano Savi

(Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova)

RETTIFICA

In relazione all'articolo "Cerimonia per le Toghe d'oro" apparso sul precedente numero di questo Notiziario (n. 3/07) si precisa che gli avvocati Maria Rita Salvati e Stefana Bignone sono state le prime donne iscritte all'Albo ed hanno conseguito la Medaglia d'oro nell'anno 2004.

Biblioteca riaperta con un nuovo catalogo on-line

In previsione della prossima riapertura della Biblioteca "Avv. Enrico Grego", comunichiamo ai Colleghi che è disponibile sul sito del Consiglio (www.ordineavvocatigenova.it) o direttamente all'indirizzo "www.servizi.ordineavvocatigenova.it/biblioteca.php" il nuovo programma che consente l'accesso on line al catalogo delle opere.

Gli iscritti all'Albo potranno accedervi con l'inserimento di username e password personali che verranno progressivamente comunicate via posta elettronica.

Chi non avesse ancora comunicato il proprio indirizzo alla Segreteria è pregato di provvedervi al più presto. Chi, invece, non ne disponesse, riceverà la comunicazione con altre modalità.

In alternativa, sarà possibile accedere impersonalmente con la sola indicazione, a fini statistici, della professione.

Oltre alla consultazione del catalogo sarà possibile, una volta individuate le opere di interesse, stampare la scheda per la richiesta del testo che, per gli Iscritti che hanno effettuato l'accesso autenticandosi, sarà già completa dei dati personali necessari.

Il catalogo è, così, ora nella piena disponibilità dell'Ordine ed il software di consultazione on line può essere modificato per adattarsi alle esigenze concrete degli utenti, implementando, in futuro, anche nuove funzionalità. Si invitano, quindi, gli Iscritti che avessero suggerimenti per migliorarne l'utilizzo a segnalarli alla Bibliotecaria.

50 anni di professione

La testimonianza dell'Avvocato Giovanni Battista Gramatica

Rivolgo un saluto ed un ringraziamento ai Colleghi del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova che ha organizzato questa splendida ed importante manifestazione, ed alle Autorità civili, militari e religiose qui presenti.

Un particolare saluto al Presidente della Corte di Appello di Genova Dott. Ettore Criscuoli, che da qualche anno svolge con prestigio ed entusiasmo il suo alto incarico e che ha saputo interpretare e comprendere così bene lo spirito degli avvocati genovesi, all'Avvocato Generale Dott. Luciano Di Noto, all'Avv. Guerello rappresentante del Sindaco di Genova, e a quanti altri ci onorano della loro presenza.

Siamo in nove a cui verrà conferita la medaglia d'oro. Uno non è con noi, ma è presente con lo spirito: Umberto Garaventa, già Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e prestigioso avvocato genovese.

Devo dire che questa manifestazione ha qualcosa di magico. Cinquant'anni fa entravo con grande emozione in questo stesso palazzo, allora Palazzo di Giustizia.

In effetti, essendo figlio d'arte, avevo nella mente tanti nomi e tanti episodi.

In quella mattinata nell'atrio passò l'Avv. Luca Ciurlo, di cui avevo un antico ricordo.

Quando ero bambino, all'età di cinque o sei anni, mia sorella si ammalò di scarlattina e quindi – per timore del contagio – andammo per pochi mesi ad abitare da mia bisnonna, anch'essa madre di un noto avvocato genovese, deceduto pochi anni prima.

Ero un ottobre piovoso. Ella mi comprò un berretto per la pioggia, che io detestavo perché lo ritenevo un berretto da palombaro (chissà perché!).

Eravamo in ascensore e salì Luca Ciurlo, che abitava al piano di sopra, e sollecitato da mia nonna, mi disse che era un berretto bellissimo, che mi stava bene e mi convinse a portarlo. Ciò con poche ma decise parole.

Così compresi il valore dell'eloquenza forense.

Passarono diversi anni, diventai avvocato, come peraltro aveva sempre desiderato questa mia bisnonna.

Un giorno ricevetti una telefonata dall'Avv. Giacomo Vaccarezza, che era Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, e mi chiese se all'indomani mattina potevo recarmi in Corte di Assise a difendere un brigatista. Obbiettai che avevo un'udienza al Tribunale di Chiavari verso le undici. Egli insi-

stette dicendomi che era un processo brevissimo e che potevo benissimo recarmi a Chiavari nella tarda mattinata.

All'indomani mattina mi recai dunque in Corte di Assise e trovai un giovane esile, circondato dai Carabinieri: si chiamava Piantamore, era molto garbato, vestiva correttamente, e aveva un forte accento piemontese.

Gli prospettai che intendevo eccepire l'incompetenza della Corte genovese.

Egli mi rispose con fermezza di non fare nessuna eccezione ed anzi di non difenderlo neppure.

Subito comparve la Corte di Assise.

Frattanto io stavo consultando il Codice Penale, in attesa che venissero compiute le formalità preliminari al processo.

Ad un certo momento Piantamore con ampi gesti, sempre con modi gentili e mi pare sorridendo, mi invitò ad avvicinarmi alla gabbia.

Mi avvicinai e subito mi arrivò un pugno fortissimo nel viso. Sentii delle urla femminili; mi accorsi subito che non ero ferito. Al momento devo dire che non compresi neppure chi era stato a colpirmi, perché non potevo riferirmi a quel giovane esile, garbato e gentile.

Venni sostituito da altro difensore e mi recai finalmente a Chiavari con la tempia un po' dolorante.

Credo che anche quel giorno feci il mio dovere di avvocato.

Noi avvocati abbiamo avuto anche dei momenti lieti e felici.

Chi non ricorda le serate a Lavagna dall'Avv. Ernesto Monteverde e ad Arenzano? L'Avv. Laerzio De Figuereido suonava appassionatamente la chitarra recitando i versi di Garcia Lorca:

La ragazza dal bel volto sta cogliendo olive,

Il vento, corteggiatore di torri, la prende per la cintura,
"Vientene a Cordova",

La ragazza non lo ascolta,

La ragazza continua a cogliere le olive,

Arbolè, arbolè secco e verdè.

Sono passati cinquant'anni e qui vedo tanti giovani che affrontano la nostra professione.

Mi rivolgo a loro per fare gli auguri e per dire: "operate con dignità, vogliate credere nei grandi valori, che si possono individuare anche nella nostra Costituzione, e soprattutto vogliatevi bene".

Vi abbraccio tutti.

Riforma previdenziale forense proposte dall'Ordine di Genova

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova a seguito della assemblea straordinaria degli Avvocati genovesi del 21 aprile 2008, convocata per discutere l'ordine del giorno: La riforma previdenziale forense, nel corso della quale hanno relazionato gli avvocati Raffaele Ruggiero vice Presidente della Cassa di Previdenza Forense e l'Avv. Valeriano Vasarri Coord. Commissione riforma previdenziale forense, preso atto che la Previdenza Forense necessita di un intervento di riforma, ritiene di sottoporre all'attenzione del Presidente della Cassa Avv. Paolo Rosa, dei delegati, del Presidente del C.N.F., dei Presidenti delle Unioni distrettuali e dei Presidenti degli Ordini Distrettuali, dei Presidenti degli Ordini del distretto della Corte d'Appello di Genova le seguenti proposte.

Si informino gli iscritti, con una relazione dettagliata, dei risultati delle precedenti gestioni, dei riflessi patrimoniali delle stesse e delle prospettive future in anche in relazione agli strumenti gestionali in via di adozione.

Venga valutato il cambiamento del quadro politico prima di procedere a modifiche indotte dal decreto interministeriale D.M. 29/11/2007 e parallelamente si promuovano, nei confronti dei nuovi interlocutori governativi iniziative

volte ad ottenere una diversa normativa che rispetti la specificità della Avvocatura.

Si affrontino e risolvano (ove non giustificate), con la collaborazione degli Ordini, le problematiche derivanti dalla presenza di considerevoli percentuali di avvocati non iscritti alla Cassa o iscritti con redditi minimi così che non condizionino negativamente la riforma.

Le scelte riformatrici dovranno costituire oggetto di ampia informazione e l'approvazione del testo definitivo dovrà essere preceduta da una presentazione agli Avvocati italiani volta ad acquisirne il consenso.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova intende con queste proposte sostenere il percorso della riforma previdenziale e gli Organi della Cassa impegnati in esso anche attraverso l'acquisizione di dati certi sulla base dei quali aprire un dibattito all'interno dell'Avvocatura volto alla identificazione delle scelte migliori ed alla più ampia condivisione delle stesse.

Genova, 29 aprile 2008
Il Presidente Avv. Stefano Savi

Commissioni Consiliari biennio 2008 - 2010

Commissione disciplinare:

- Avv. Alessandro VACCARO (Coordinatore)
- Avv. Vincenzina BUONOCORE
- Avv. Guido COLELLA
- Avv. Paolo SCOVAZZI
- Avv. Carlo IAVICOLI
- Avv. Paolo COSTA

Commissione parcelle:

- Avv. Angelo RAMOINO (Coordinatore)
- Avv. Carlotta FARINA
- Avv. Mario Pietro MAZZUCCO
- Avv. Roberto Nicola CASSINELLI
- Avv. Andrea CORRADO
- Avv. Alessandro BARCA

Commissione verifica pratica e deontologia:

- Avv. Guido COLELLA
- Avv. Mauro FERRANDO

Difese d'Ufficio e

Rapporti con Camera penale:

- Avv. Paolo COSTA

Commissione per Gratuito patrocinio:

- Avv. Paolo SCOVAZZI
- Avv. Alessandro BARCA

Commissione amministrativa:

- Avv. Luigi COCCHI

Commissione informatica:

- Avv. Mauro FERRANDO

Notiziario:

- Avv. Alessandro BARCA

Biblioteca:

- Avv. Andrea CORRADO